



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo squadra

Sicurezza nei luoghi di lavoro *B.3.3 La valutazione dei rischi*

materiale didattico curato da:

Maria Francesca Conti, Sabrina Dessy, Fabrizio Vestrucci



B.3.3. La valutazione dei rischi - RIEPILOGO ARGOMENTI

1. Introduzione

- ☐ La delega di funzioni
- ☐ I requisiti di validità della delega di funzioni

2. La valutazione dei rischi

- ☐ La valutazione del rischio - Definizione
- ☐ Oggetto della valutazione dei rischi
- ☐ Il processo di valutazione - l'analisi preliminare
- ☐ La ricognizione delle fonti di pericolo - i fattori rischio
- ☐ Esemplificazione di stima del rischio
- ☐ Il documento di valutazione dei rischi
- ☐ I soggetti partecipanti al sistema di valutazione
- ☐ Quando occorre rielaborare la valutazione dei rischi
- ☐ Dove tenere il DVR
- ☐ Le procedure standardizzate
- ☐ Programma di attuazione delle misure correttive

3. Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

- ☐ La riunione periodica
- ☐ Obbligo di comunicazione di interventi manutentivi e di adeguamento



B.3.3. La valutazione dei rischi - RIEPILOGO ARGOMENTI

4. Il rischio interferenziale e il DUVRI

- ☐ redazione del DUVRI: quando?
- ☐ Il DUVRI e gli obblighi del datore di lavoro

5. Il rischio da stress lavoro-correlato

- ☐ La definizione di stress
- ☐ Le tre fasi dello stress
- ☐ Percorso metodologico per la valutazione

6. Il rischio derivante da assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope

- ☐ Obblighi del datore di lavoro
- ☐ Provvedimenti emanati dal Dipartimento VV.F.
- ☐ Controlli in ambito VVF

7. Rischi correlati alla presenza di materiali contenenti amianto

- ☐ Cosa è l'amianto
- ☐ Classificazione dell'amianto
- ☐ Utilizzo dell'amianto
- ☐ Scheda potenziale rilascio fibre
- ☐ Attitudine alla diffusione della fibra di amianto
- ☐ Pericolosità dell'amianto
- ☐ Situazioni di potenziale esposizione degli operatori VVF
- ☐ Valutazione dei rischi nell'ipotesi di amianto in una sede VVF
- ☐ Programma di manutenzione e controllo



B.3.3. La valutazione dei rischi - RIEPILOGO ARGOMENTI

- ❑ Obblighi del datore di lavoro in relazione alla permanenza di situazioni pericolose

8. Dispositivi di protezione individuale

- ❑ Definizioni
- ❑ Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio dei VVF
- ❑ Classificazione dei DPI

9. La sorveglianza sanitaria

- ❑ Definizione
- ❑ Cosa comprende?
- ❑ Risultanze della sorveglianza sanitaria
- ❑ Azioni del datore di lavoro a seguito delle risultanze della sorveglianza sanitaria
- ❑ Il medico competente e la cartella sanitaria e di rischio
- ❑ Il Libretto individuale sanitario e di rischio - normativa di riferimento
- ❑ La sorveglianza sanitaria dei lavoratori del CNVVF
- ❑ Il L.i.s.e.r. – Funzioni
- ❑ Il L.i.s.e.r. – Prestazioni
- ❑ Il L.i.s.e.r. – Aggiornamento



B.3.3. – 1. Introduzione

la delega di funzioni

Fin dalla prima regolamentazione antinfortunistica degli anni '50, il legislatore ha distribuito i doveri prevenzionistici in quote decrescenti tra il **datore di lavoro**, il **dirigente** e il **preposto**, collegandoli all'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.



Il recepimento della **direttiva comunitaria n. 89/391**, non ha alterato tale modello di ripartizione “gerarchico-funzionale” dell’obbligo di sicurezza

 .. *per approfondire*

L’inciso “***nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze***” riferito alla responsabilità dei dirigenti e dei preposti, presuppone uno “**scalettamento**” degli obblighi di sicurezza, in relazione al diverso potere di influenza sull’organizzazione del lavoro.



B.3.3. – 1. Introduzione

la delega di funzioni

Dal dato normativo si desume che il **dirigente** e il **preposto** sono destinatari dell'osservanza dei precetti antinfortunistici.

Il richiamo alla delega di funzioni non appare pertinente quando si richiede al dirigente e al preposto **l'assunzione di responsabilità che la legge demanda al loro ruolo.**



B.3.3. – 1. Introduzione

la delega di funzioni

Tra **ripartizione dei compiti** correlata all'assegnazione dei ruoli, e la **delega di funzioni** c'è una differenza:

- ❑ Nel primo caso, è **la legge** ad annoverare i **dirigenti e i preposti** tra i garanti della sicurezza e, come tali, obbligati a precisi **obblighi** di sicurezza;
- ❑ Nel secondo caso, cioè **nella delega di funzioni**, il **normale incarico che grava sul datore di lavoro** è trasferito ad altri attraverso il ricorso a un atto volontario di autonomia.



 .. **per approfondire**

Qualora nel definire l'organigramma aziendale si ricorresse ad atti organizzativi formalmente classificati come “delega di funzioni” anche per attribuire a dirigenti o preposti doveri che già gli spetterebbero *ex lege*, la loro valenza sarebbe comunque **meramente “enunciativa”**, cioè diretta a specificare, con maggiore puntualità, competenze prevenzionistiche **già richiamate dall'ordinamento giuridico**.



B.3.3. – 1. Introduzione

la delega di funzioni

Il c.d. “sistema per delega” consente di **trasferire gli obblighi di sicurezza** imputati al datore di lavoro, **a uno o più soggetti** ai quali vengono di conseguenza attribuiti i connessi poteri decisionali e di spesa, al fine di adempiere più efficacemente al dettato normativo.

La delega di funzioni permette quindi di modificare il sistema legale di ripartizione del <debito> prevenzionistico in modo che, i doveri e i poteri inerenti alla posizione del **datore di lavoro**, vengono trasferiti a soggetti, dotati generalmente di maggiori competenze tecniche o semplicemente situati in una posizione di **maggior “prossimità” alla fonte di rischio** da controllare e che siano realmente in grado di farvi fronte in maniera autonoma.



In capo ai soggetti ai quali sono affidati compiti di prevenzione *ex lege* grava un obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi dannosi per la sicurezza dei lavoratori e, in conseguenza di questo onere, sono definiti **titolari di una posizione di garanzia**.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

L'obbligo datoriale di **valutazione dei rischi**, per il quale viene sancita la tassativa indelegabilità è dunque il **fulcro dell'iter procedimentale** su cui si fonda l'intera gestione del sistema prevenzionale.



La valutazione del rischio - Definizione

E' l'art. 2 co. 1 lett. q) del D.lgs. n. 81/2008, a fornirci la definizione di valutazione del rischio:

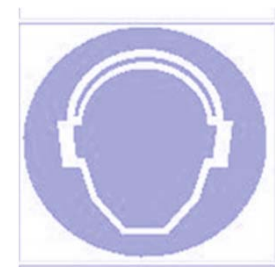
q) “*valutazione dei rischi*”: **Valutazione globale** e documentata **di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori** presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Oggetto della valutazione dei rischi

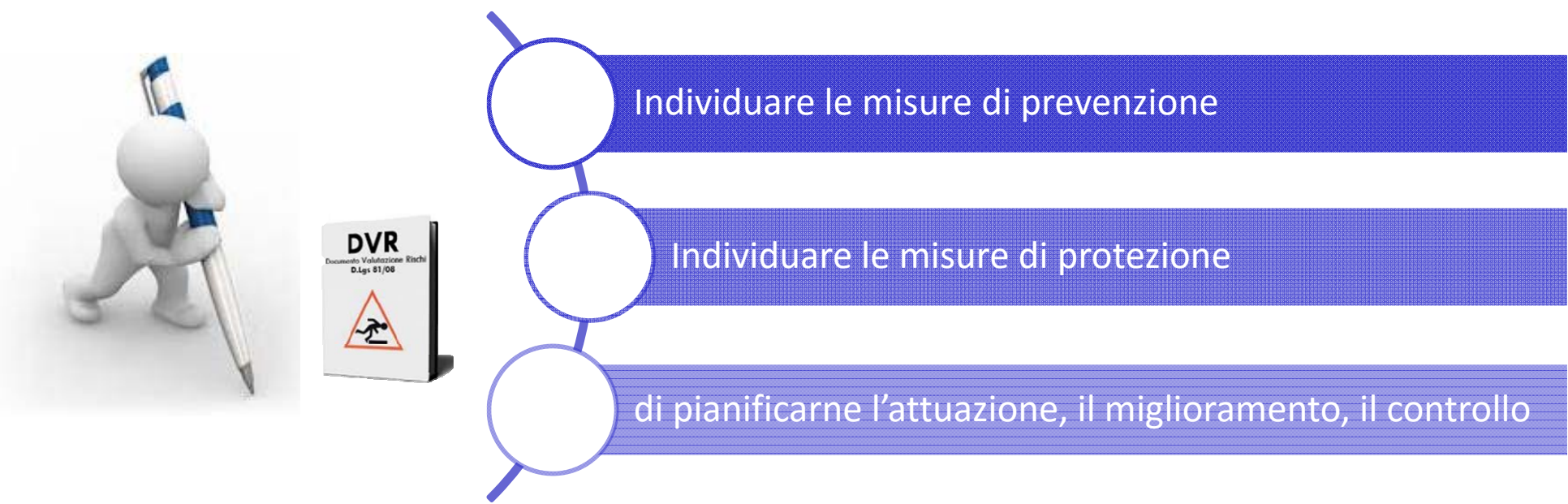
La **valutazione dei rischi**, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti **gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle **differenze di genere**, all'**età**, alla **provenienza da altri Paesi**.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e il correlato documento, sono lo **strumento fondamentale** che permette al **datore di lavoro** di:



Individuare le misure di prevenzione

Individuare le misure di protezione

di pianificarne l'attuazione, il miglioramento, il controllo

In tale contesto, naturalmente, egli potrà confermare nel tempo le misure di prevenzione già in atto e decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Il processo di valutazione – l'analisi preliminare

Passa attraverso una **sequenza logica di fasi** preceduta da una analisi tecnico e documentale relativa ai luoghi oggetto della valutazione, *quali a semplice titolo di esempio non esaustivo:*

- Rilievi ed elaborati dei luoghi
- Progetti degli impianti
- Documenti relativi a macchine d attrezzature
- Nulla osta amministrativi



- Documenti relativi a denunce e verifiche periodiche di impianti, macchine e attrezzature
- Risultati di analisi strumentali e di campionamenti
- Eventuali verbali degli organi di vigilanza
- Ecc.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

La ricognizione delle fonti di pericolo - i fattori rischio

Dopo l'analisi preliminare, la **ricognizione delle fonti di pericolo** ovvero dei fattori di rischio è la successiva operazione logica nel processo di valutazione dei rischi.



I fattori di rischio sono gli elementi oggettivi presenti nel luogo di lavoro, che portano alla necessità di valutare la **probabilità e le conseguenze di una serie di eventi dannosi** per il lavoratore e in genere per processo di valutazione dei rischi per l'uomo e l'ambiente.

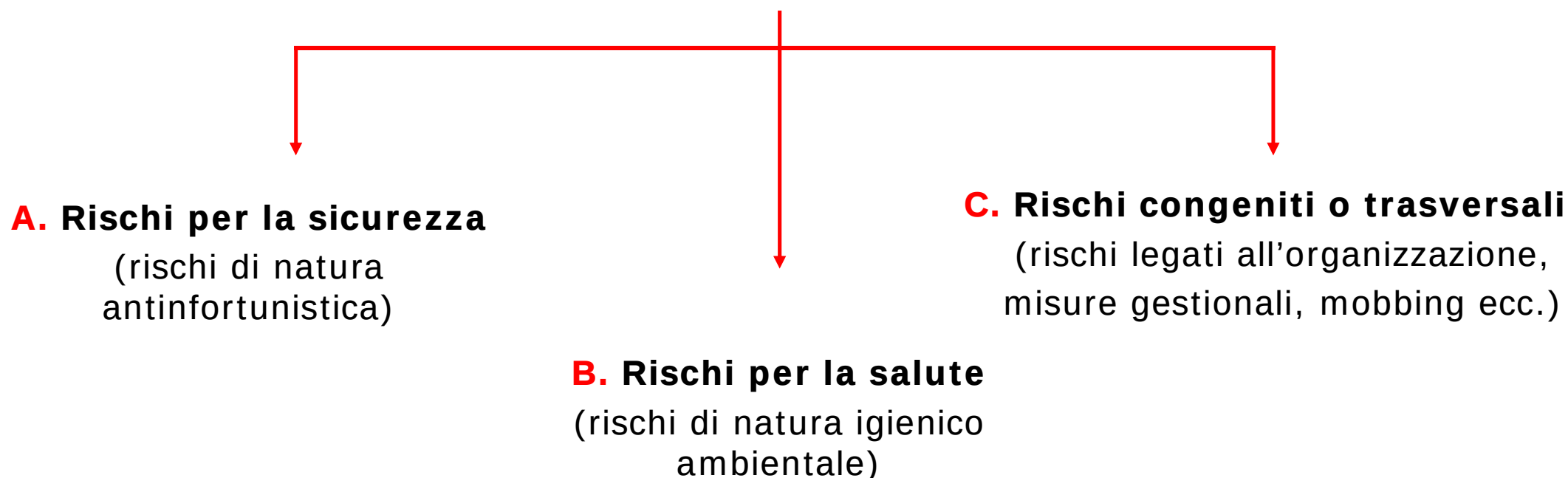


B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

La ricognizione delle fonti di pericolo - i fattori rischio

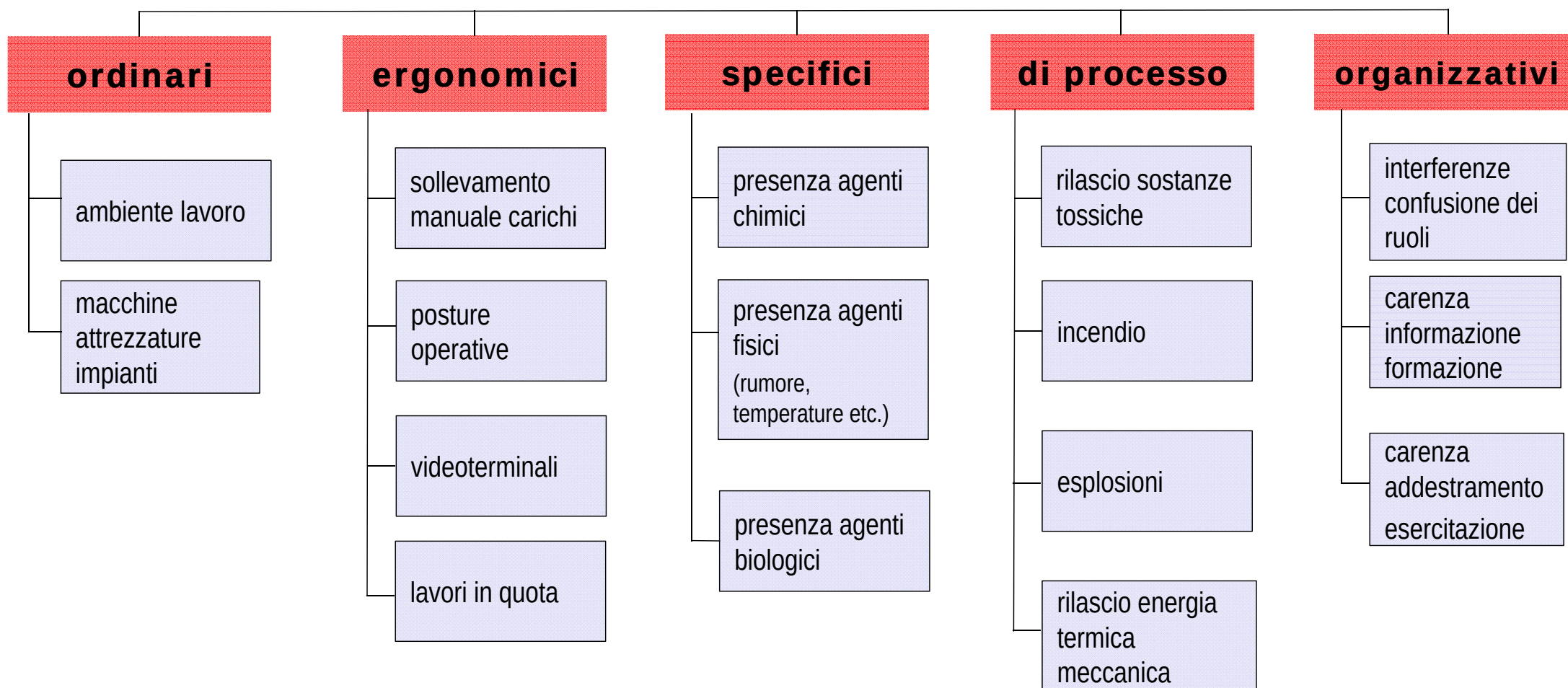
Deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultino **ragionevolmente prevedibili**, guidata dalle conoscenze di legge e standard tecnici, dati desunti dall'esperienza e dalla informazioni raccolte

... suddivisi in tre macro categorie



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

La ricognizione delle fonti di pericolo - i fattori rischio ... suddivisi in cinque settori omogenei



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Esemplificazione di stima del rischio

I precetti comunitari e le normative nazionali di recepimento lasciano al datore di lavoro l'individuazione delle metodologie di valutazione e di stima dei rischi.

Il **Dipartimento dei Vigili del Fuoco** attraverso le note prot. **2153 / 6104** del 04.11.1995 e prot. **3674 / 6104** del 21.12.2006, ha emanato le linee guida cui i Dirigenti Datori di Lavoro potevano e possono attenersi per adempiere ai relativi obblighi. La metodologia di stima si basa sul noto algoritmo :

$$R = P \times D$$

dove:

R = rischio

P = probabilità o frequenza al verificarsi delle conseguenze

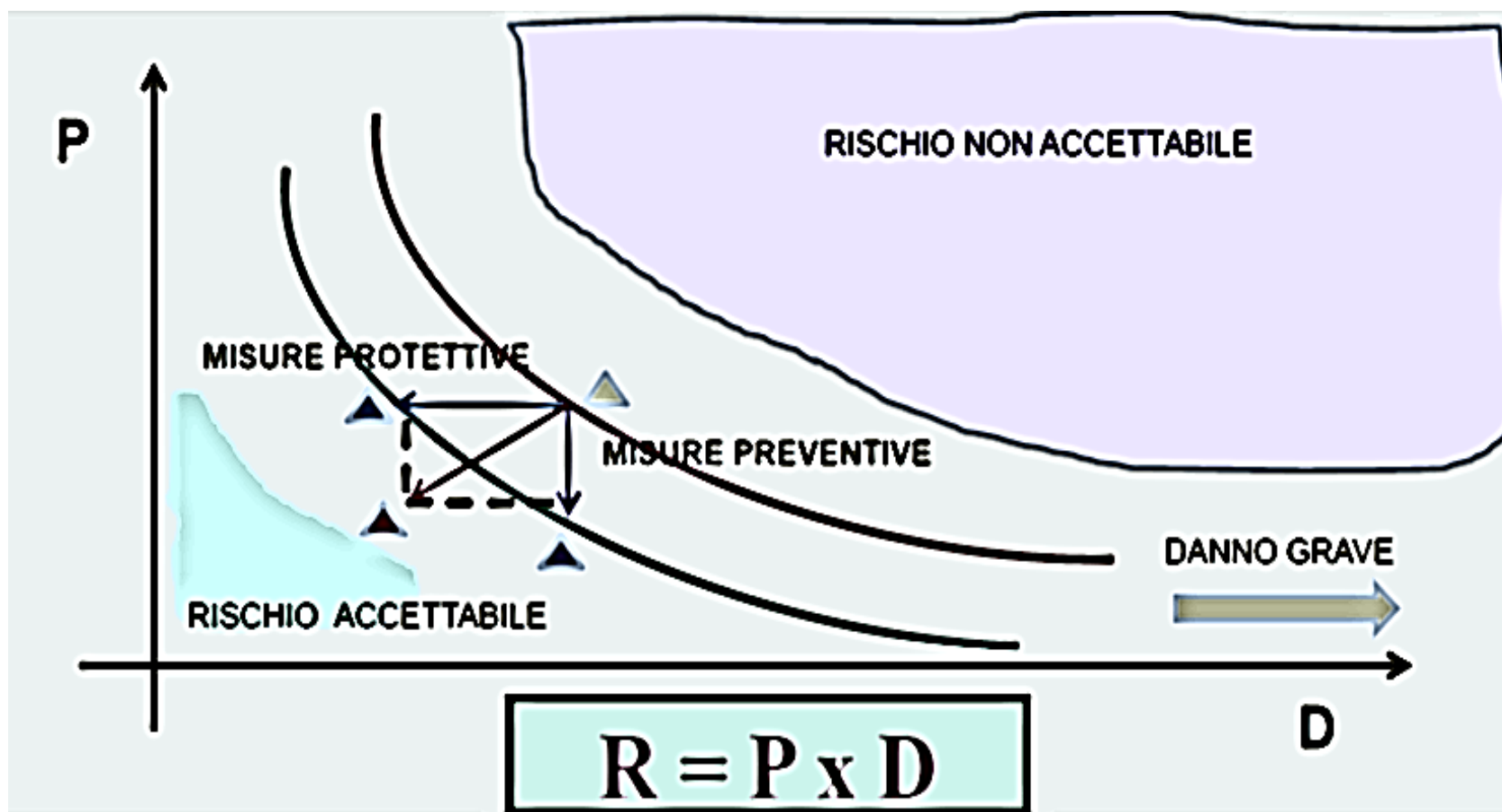
D = magnitudo (gravità) delle conseguenze - danno



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Esemplificazione di stima del rischio

Azioni di contenimento del rischio



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Il metodo applicato in esempio, richiede l'attribuzione di un valore noto ai fattori **P** e **D**, attraverso l'utilizzo di scale di probabilità e di danno, secondo la seguente matrice:

P	Livello di probabilità	Criterio di valutazione
4	Altamente probabile	• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori • Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto. • E' noto qualche episodio in cui alla mancanza è seguito il danno. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno, per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. • Non sono noti episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Esemplificazione di stima del rischio

$$R = P \times D$$

P	D	Criterio di valutazione
4	Gravissimo	■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ■ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ■ Esposizione cronica con effetti irreversibili letali e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ■ Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ■ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Esemplificazione di stima del rischio

Si potrà così determinare il **valore di stima** del fattore di rischio analizzato:

$$R = P \times D$$

	PROBABILITA'				
DANNO		1	2	3	4
	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16



	RISCHIO ALTISSIMO
	RISCHIO ALTO
	RISCHIO MEDIO
	RISCHIO BASSO



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Esemplificazione di stima del rischio

Il rapporto tra rischio e azioni correttive:

RISCHIO (P X D)	AZIONI	CONCLUSIONI
R = 1	Non sono necessarie azioni di tutela oltre a quelle esistenti.	Il rischio non è significativo e non è ragionevole che aumenti nel futuro.
2 < R < 1	Il rispetto delle misure di tutela in atto o individuate sono idonee a mantenere il livello di sicurezza.	Il rischio è gestito e sotto controllo
4 < R < 8	Individuare e programmare delle misure atte a garantire nel tempo i livelli di sicurezza, nonché il controllo periodico dell'andamento del rischio.	Il rischio è moderatamente controllato. Devono essere migliorate le misure di tutela e di verifica
R > 8	Identificare e porre in atto misure immediate per diminuire il rischio. L'attività non può iniziare o proseguire finché il rischio non viene ridotto.	Il rischio è rilevante e non gestibile



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi

Al termine della fase di valutazione, deve essere redatto il **documento di valutazione dei rischi** (art. 17 co. 1 lett. a), che deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei diversi titoli del T.U.S. e dal punto di vista formale contenere:

- ❑ una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- ❑ l'**indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate** e dei **dispositivi di protezione individuali adottati**, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, co. 1, lett. a);
- ❑ il **programma delle misure** ritenute opportune **per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**;
- ❑ l'**individuazione delle procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei **ruoli dell'organizzazione aziendale** che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- ❑ l'indicazione del **nominativo del RSPP, del RLS** o di quello territoriale e **del MC** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- ❑ l'**individuazione delle mansioni** che eventualmente **espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

I soggetti partecipanti al sistema di valutazione

I datore di lavoro redige il **documento di valutazione** dei rischi **in collaborazione**



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Quando occorre rielaborare la valutazione dei rischi

Il **datore di lavoro** rielabora la **valutazione dei rischi** e conseguentemente il documento:



in occasione di **modifiche significative** del processo produttivo

a seguito di **modifiche significative** dell'organizzazione del lavoro

in relazione al grado di **evoluzione della tecnica**

a seguito di **infortuni** significativi

quando i risultati della **sorveglianza sanitaria** ne evidenziano la necessità

Quando il documento viene rielaborato, le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Dove tenere il DVR

Il Documento di valutazione del Rischio deve essere custodito presso **l'unità produttiva** alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.



Art. 28 comma 2, D.lgs. n. 81/2008:

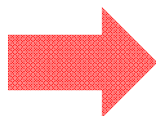
Il documento (...) redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, su **supporto informatico** e, deve **essere munito** anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, **di data certa o attestata** dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato (...)



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

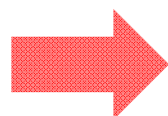
Le procedure standardizzate

Aziende che occupano fino a 10 lavoratori



Redigono il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate (con esclusione delle attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g).

Aziende che occupano fino a 50 lavoratori



Redigono il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate con esclusione delle attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g) ad **eccezione** delle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto

Le **procedure standardizzate** sono state individuate dal **Decreto Interministeriale 30/12/2012 e costituiscono il modello di riferimento** sulla base del quale il datore di lavoro delle aziende sopra indicate, deve effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Programma di attuazione delle misure correttive

LIVELLO DI RISCHIO	LIVELLO DI PRIORITÀ		TEMPI DI ATTUAZIONE
R > 8	(P + D) > 6	(P + D) = 8	IMMEDIATI (esaminare la possibilità di chiusura dell'attività)
		(P + D) = 7	CON URGENZA
4 < R < 8		(P + D) = 6	NEL BREVISSIMO PERIODO (entro 3-4 mesi)
		(P + D) = 5	NEL BREVE PERIODO (entro 6-7 mesi)
		(P + D) = 4	NEL MEDIO TERMINE (entro 12-14 mesi)
1 < R < 3		(P + D) = 3	NEL LUNGO PERIODO (entro 18-20 mesi)
		(P + D) = 2	NEL LUNGHISSIMO PERIODO (entro 24-30 mesi)



B.3.3. – 2. Valutazione dei rischi

Programma di attuazione delle misure correttive

Una volta individuate le necessarie misure preventive e protettive, il datore di lavoro, anche attraverso i suoi collaboratori, dovrà darne effettiva attuazione, attraverso le seguenti fasi:

- ☐ predisposizione delle singole misure tecniche
- ☐ elaborazione di atti progettuali
- ☐ stima quantitativa delle somme occorrenti
- ☐ trasmissione all'unità gestioni tecniche per la predisposizione dei necessari atti di gara, laddove non ne sia disposta l'esecuzione in economia diretta con l'impiego di personale del Comando
- ☐ trasmissione della richiesta di emissione di apertura di credito al centro di spesa Regionale Vigilfuoco
- ☐ elaborazione di misure tecniche, organizzative, gestionali compensative della situazione rischiosa, nelle more dell'avvenuto adeguamento
- ☐ successiva attuazione delle misure tecniche progettate



B.3.3. – 3. Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

La riunione periodica



L'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, dispone:



1) Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, **indice almeno una volta all'anno** una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



B.3.3. – 3. Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Obbligo di comunicazione di interventi manutentivi e di adeguamento

N.B.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso ai Comandi e Direzioni Regionali, **restano a carico dei competenti DD.LL.**

Gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, relativamente ai predetti interventi/servizi, forniture **si intendono assolti** da parte dei Datori di Lavoro/Dirigenti individuati, **con la richiesta del loro adempimento all'Amministrazione Centrale, o ai proprietari dell'immobile** (art. 18 co. 3, D.lgs. 81/08) o ai soggetti che ne hanno l'obbligo giuridico.

Nelle more dell'intervento manutentivo, il datore di lavoro **deve in ogni caso** adottare ogni possibile alternativa misura di prevenzione per compensare l'incremento di rischio ingenerato dalla carenza rilevata.



B.3.3. – 4. Il rischio interferenziale e il DUVRI

Redazione del DUVRI: quando?

Proviamo ad analizzare una normale attività all'interno del Comando VVF:



B.3.3. – 4. Il rischio interferenziale e il DUVRI

Redazione del DUVRI: quando?

Il **D.U.V.R.I.** è lo strumento attraverso il quale il **COMMITTENTE** individua e valuta i **rischi generati all'interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori** ad opera di **APPALTATORI**.

Il **DUVRI** si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, del datore di lavoro committente, di *promuovere la cooperazione e il coordinamento* tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi (Art. 26 TUS).



Si tratta di un **documento** da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare **indicazioni operative e gestionali** su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: **l' "interferenza"**.



Si parla di **interferenza** nella circostanza in cui si verifica un “**contatto rischioso**” tra il *personale del committente (Vigilfuoco)* e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.



B.3.3. – 5. Il rischio da stress lavoro correlato



Come già accennato, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi ivi compreso quelli esplicitamente richiamati dall'art. 28 co. 1 sullo **stress lavoro-correlato**

ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)

(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)

FINALITA'

Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti circa lo stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1)



OBIETTIVO

Fornire loro una struttura per identificare e prevenire i rischi dello stress occupazionale, atteso che “non” è responsabilità dell'individuo lo stress sul lavoro (art. 2, comma 2)



B.3.3. – 5. Il rischio da stress lavoro correlato



La definizione di stress

“una reazione aspecifica dell’organismo a quasi ogni tipo di esposizione, stimolo e sollecitazione” (Seyle 1936).

Lo **stress** è una **risposta** “naturale” “fisiologica” “normale” **dell’organismo** che permette di affrontare situazioni problematiche o vissute come problematiche. Si tratta di una “reazione automatica” con il principale scopo di permettere ad un soggetto di affrontare un pericolo o a superare una difficoltà

- ✓ eliminando la minaccia
- ✓ adattandosi alle circostanze
- ✓ allontanandosi dal pericolo



Da una parte lo **stress** è una reazione “fisiologica” **positiva (EUSTRESS)** perché favorisce che un individuo affronti problemi più o meno difficili.

Se queste situazioni problematiche però:

- si presentano troppo spesso (ricorrenti) o troppo raramente;
- assumono caratteristiche di eccessiva difficoltà;
- durano troppo a lungo e diventano quasi croniche;

allora lo stress assume caratteristiche negative (**DISTRESS**).



B.3.3. – 5. Il rischio da stress lavoro correlato



Le tre fasi dello stress

Fase 1 Fase di allarme

Gli agenti inducono **stress** e ciò permette una reazione immediata del sistema nervoso autonomo: **reazione fisiologica immediata (*shock e controshock*) di attivazione e accomodamento**. In questa fase si mobilitano le energie difensive (innalzamento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, della tensione muscolare, diminuzione della secrezione salivare, aumentata liberazione di cortisolo, ecc.)

Fase 2 Fase di resistenza

Fase di maggior durata che corrisponde ad uno **stress prolungato**. E' sostenuta da fenomeni endocrini in cui l'ACTH e altri ormoni (ipofisi anteriore) hanno importanza fondamentale. **Le conseguenze di questa fase contribuiscono al deterioramento**.

In questa fase, l'organismo tenta di adattarsi alla situazione e gli indici fisiologici tendono a normalizzarsi anche se lo sforzo per raggiungere l'equilibrio è intenso.

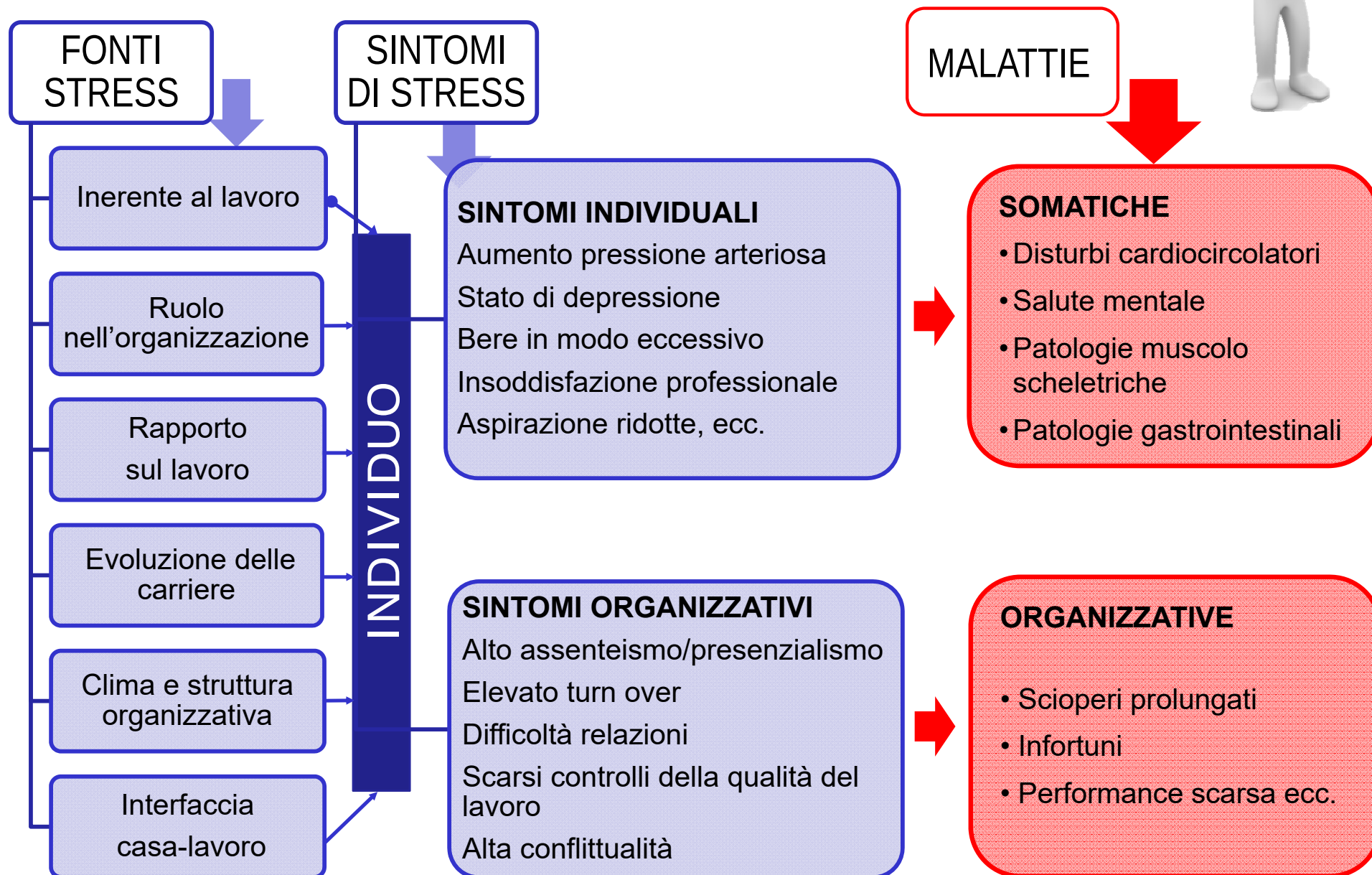
Fase 3 Fase di esaurimento

Se la **condizione stressante continua**, oppure risulta troppo intensa, si entra in una fase di esaurimento in cui l'organismo non riesce più a difendersi e la naturale capacità di adattarsi viene a mancare.

Si assisterà in questa fase alla comparsa di "malattie dall'adattamento" (*malattie psicosomatiche*)



B.3.3. – 5. Il rischio da stress lavoro correlato



B.3.3. – 5. Il rischio da stress lavoro correlato



Percorso metodologico per la valutazione (VVF prot. 15384 del 21.12.2011 e s.m.i.)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
STAFFCNAVVF
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0015384 del 21/12/2011
91/03. Ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

All' Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

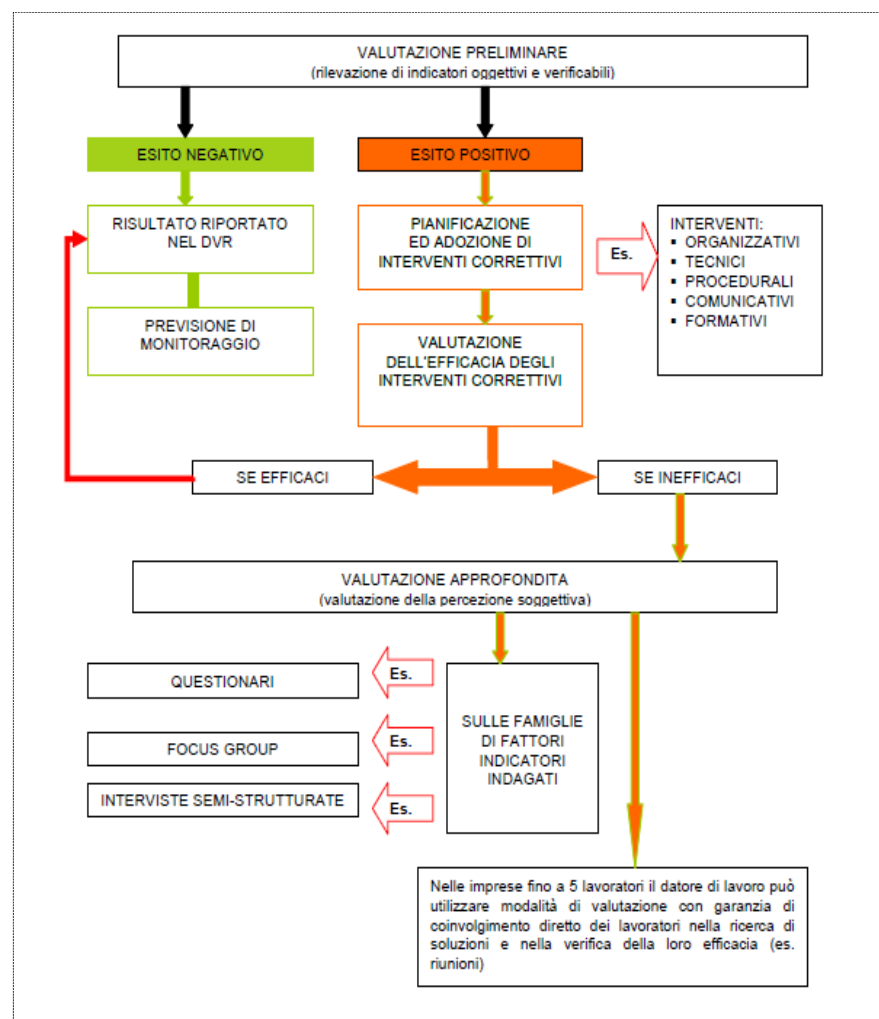
e, p.c. all' Area VI della DCF
Medicina del Lavoro e
Formazione Sanitaria
SEDE

OGGETTO: **Tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro** - Check list per la valutazione preliminare sullo stress lavoro correlato.

Vista la prossima scadenza dei termini per la valutazione dello stress lavoro correlato, facendo seguito alla lettera circolare 15777 del 23/12/2010, si comunica che il gruppo di lavoro sulla applicazione del D.lgs. 81/2008 al C.N.VV.F. ha predisposto, a partire dalle linee guida dell'INAIL, una check list per l'adempimento in argomento, con l'obiettivo di adattare gli indicatori per la rilevazione alla realtà lavorativa del Corpo.

La suddetta check list, che si trasmette in allegato, è altresì disponibile, in formato modificabile, sulla pagina intranet di questo Ufficio, nella sezione avvisi.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(P.N.I.)
Ally



B.3.3. – 6. Rischio derivante da assunzione sostanze stupefacenti, psicotrope, stati di tossicodipendenza – alcool e patologie alcool correlate

Obblighi del datore di lavoro

VALUTARE LE MANSIONI AZIENDALI E ATTUARE LE MISURE GENERALI DI TUTELA

INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI

NON SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE

ATTUARE MISURE DI CONTROLLO PER SITUAZIONI A RISCHIO

INVIARE I LAVORATORI A SORVEGLIANZA SANITARIA

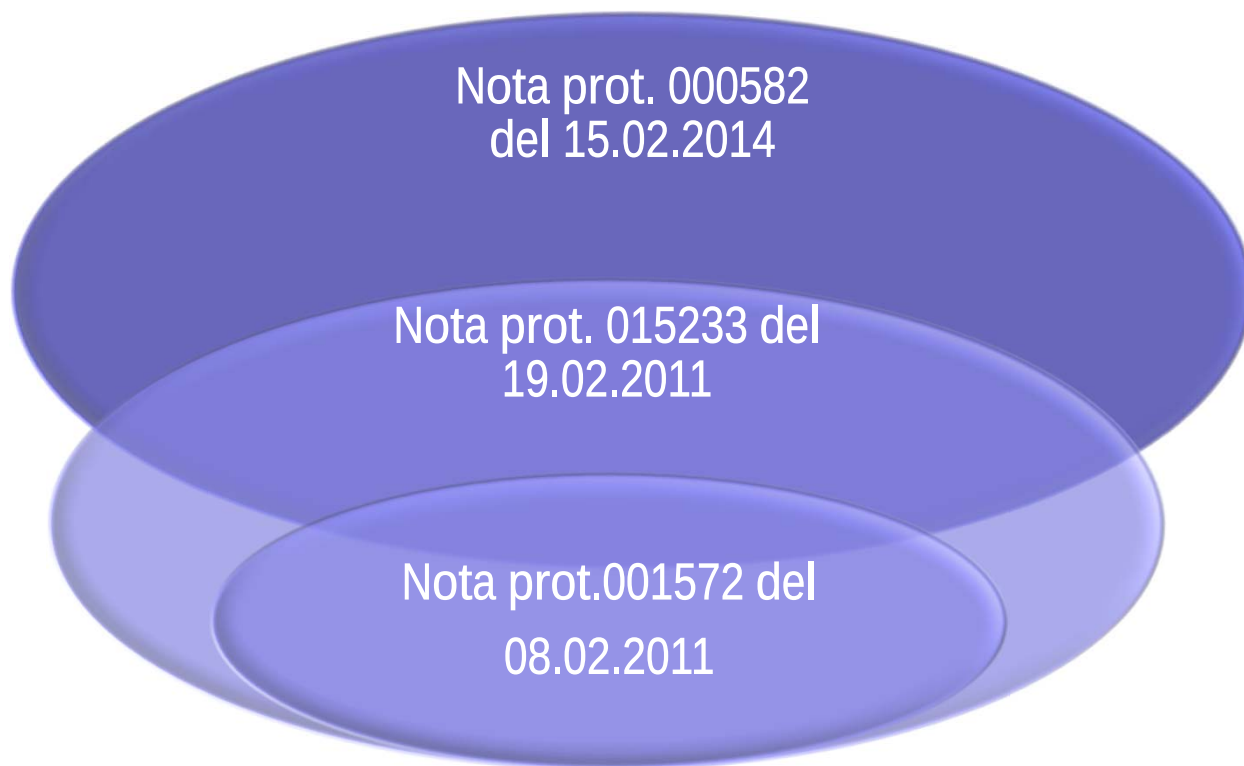
ALLONTANARE IL LAVORATORE SE EVIDENZIA UN'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER MOTIVI SANITARI



B.3.3. – 6. Rischio derivante da assunzione sostanze stupefacenti, psicotrope, stati di tossicodipendenza – alcool e patologie alcool correlate

Provvedimenti emanati dal Dipartimento VV.F.

In relazione alle peculiarità dei compiti istituzionali e per le esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, l'Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo ha emanato **specifici provvedimenti** di indirizzo:



B.3.3. – 6. Rischio derivante da assunzione alcool e patologie alcool correlate



Controlli in ambito VVF

In applicazione dell'art. 15 della Legge 125/01, vige il **divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche** per determinate attività lavorative a rischio, individuate nell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006

tra i quali quindi anche i Vigili del Fuoco



«Alcool 0»

Controllo sul 10% dei lavoratori a campione oltre ai controlli previsti:

- a. in pre-affidamento di mansione;
- b. dopo un incidente o un infortunio;
- c. per ragionevole dubbio;
- d. Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo) ed al rientro al lavoro.

Controlli =
 Σ 10% totale lavoratori + a + b + c + d

- **Conducenti di automezzi** e/o natanti con targa VF per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di **categoria II, III, IV e nautica**;
- Conducenti, conduttori, manovratori e **addetti alle macchine per movimento terra e piattaforme**;
- Personale addetto al **pilotaggio di aeromobili**



B.3.3. – 6. Rischio derivante da assunzione alcool e patologie alcool correlate



 .. per approfondire

I controlli in ambito VV.F.

Accertamento di primo livello

consistente in una visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti analitici saranno basati su metodi automatizzati di screening immunochimico, prevedendo, in caso di positività, una conferma mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del campione come successivamente specificato)

Accertamento di secondo livello

Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati secondo le procedure sopra descritte, viene inviato dal Medico competente o stesso alla struttura sanitaria competente per la visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostico-medico legali e chimico-tossicologiche



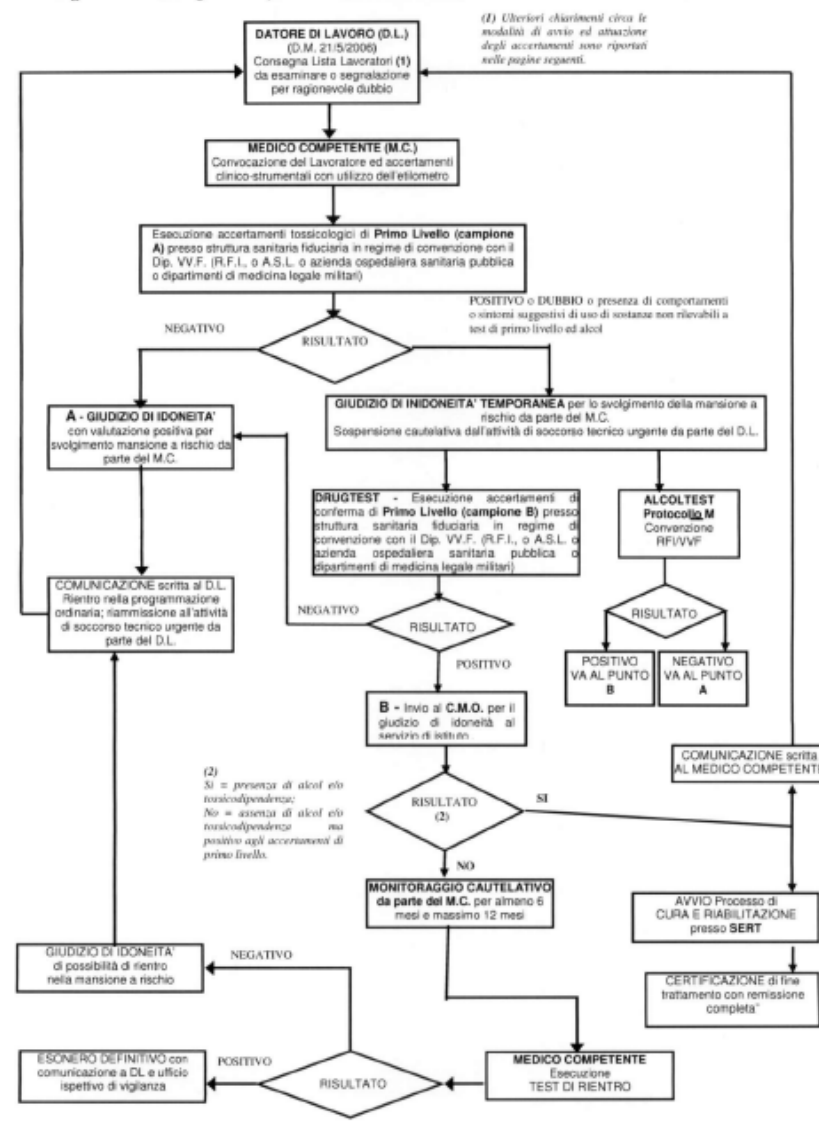
B.3.3. – 6. Rischio derivante da assunzione alcool e patologie alcool correlate

I controlli in ambito VVF



Procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio nel CNVVF

Fig. 1 - Procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio nel CNVVF



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto



Cosa è l'amianto

L'**amianto** o **asbesto** (dal greco *incorruttibile* - *incombustibile*) è un termine usato per la forma fibrosa di numerosi minerali di silicato presenti in natura e che sono stati sfruttati commercialmente per le loro caratteristiche in diversi ambiti di impiego.

Virtualmente indistruttibile, le sue fibre sono *estremamente fini* e tendono a suddividersi in filamenti sempre più sottili fino a **non essere visibili a occhio nudo**, **resistono al fuoco ed al calore**, **agli agenti chimici e biologici**, **all'abrasione ed all'usura**.

E' tanto flessibile che può essere filato o tessuto, e tuttavia ha una elevatissima resistenza alla trazione.

Ha capacità fono-assorbenti ed è un buon isolante elettrico.

I minerali si presentano sotto forma di fibre allungate.



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

Classificazione dell'amianto



Tra i diversi tipi di asbesto **si distinguono due classi:**



ANFIBOLI - Gli **anfiboli** sono costituiti da silicati di calcio e magnesio e comprendono: l'**Actinolite**; l'**Amosite** (amianto bruno); la **Crocidolite** (amianto blu); la **Tremolite** e l'**Antofillite**.

La struttura è caratterizzata da fibre rigide, rettilinee, anch'esse composte da fibrille tra loro affiancate (*diametro 0,01 μm*), ma di lunghezza e diametro maggiore fino a 8 cm. e diametro compreso tra 3,5 ~ 4 μm , con struttura aghiforme.



SERPENTINO - Il serpentino è costituito solo da silicati di Magnesio e comprende: il **Crisotilo** (amianto bianco).

La struttura con la quale si presenta, è caratterizzata da fibre di diametro comprese tra 0,7 e 1,5 μm (*millesimo di millimetro*), e a sua volta costituite da fibre (*fibrille*) di dimensioni ulteriormente minori (*diametro 0,2 μm*) affiancate le une alle altre a formare una spirale.



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto



In relazione alla friabilità e al suo stato di aggregazione, il **materiale contenente amianto** può essere suddiviso in **2 categorie**:



Friabile - Materiali debolmente agglomerati (*matrice debole*) che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale



Compatto - Materiali fortemente agglomerati (*matrice forte, compatti non friabili*) materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici

Utilizzo dell'amianto

A partire dalla seconda metà del 1800 sino al 1991, l'amianto è stato ampiamente utilizzato nell'industria, nell'edilizia, nei trasporti e, più in generale, per la realizzazione di molteplici prodotti.



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contendenti Amianto

 .. per approfondire

Utilizzo dell'amianto



Utilizzi nell'industria

Come materia prima per produrre molti manufatti e oggetti.

Come isolante termico (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie).

Come isolante termico negli impianti a bassa temperatura (es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento).

Come isolante termico e barriera antifiama nelle condotte per impianti elettrici.

Come materiale fonoassorbente.



Utilizzi nell'edilizia

Nelle centrali termiche o nei garage degli edifici come materiale spruzzato su travi metalliche o in cemento armato, sui soffitti, come componente delle coppelle che ricoprono le tubazioni che trasportano fluidi caldi dalle caldaie (es: acqua di riscaldamento)

Nelle coperture di edifici industriali o civili sotto forma di lastre ondulate o piane in cemento-amianto (meglio conosciuto con il **termine ETERNIT** dal nome del produttore);



Nelle pareti divisorie o nei pannelli in cemento-amianto dei soffitti di edifici prefabbricati (es: scuole e ospedali)

Nelle canne fumarie in cemento-amianto

Nei serbatoi e nelle condotte in cemento-amianto per l'acqua

Nei pavimenti in vinil-amianto

In ambiente domestico in alcuni elettrodomestici di vecchia produzione tipo asciugacapelli, forni, stufe, ferri da stiro, nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro, nei cartoni posti a protezione di stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

 .. per approfondire

Utilizzo dell'amianto

Utilizzo nei trasporti

Per rivestire con materiale isolante treni, navi e autobus.
Nei freni e nelle frizioni.
Negli schermi parafiamma.
Nelle guarnizioni.
Nelle vernici e mastici “antirombo”.

Usi diversi

In passato l'amianto è stato impiegato in:
Corde, filati, tute protettive.
Adesivi e collanti.
Tessuti ignifughi per arredamento come tendaggi e tappezzerie.
Tessuti per imballaggio.
Tessuti per abbigliamento ignifughi e non, come feltri per cappelli, cachemire sintetico, coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, ghette, stivali.

Carta e cartone (filtri per purificare bevande, filtri di sigarette e da pipa, assorbenti igienici interni, supporti per deodoranti da ambiente, suole interne da scarpe).

Nei teatri (sipari, scenari che simulano la neve, per protezione in scene con fuoco, per riprodurre la polvere sulle ragnatele, su vecchi barili).

Sabbia artificiale per giochi dei bambini.

Trattamento del riso per il mercato giapponese.



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

Scheda potenziale rilascio fibre amianto



Tipo di materiale	Note	friabilità
Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti	Fino all'85% circa di amianto Speso anfiboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti in acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acustici	ELEVATA
Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie	Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio In tele, feltri, imbottiture in genere al 100%	ELEVATO POTENZIALE di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto
Funi, corde, tessuti	In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto, in seguito solo crisotilo al 100%	POSSIBILITA' di rilascio di fibre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinati
Cartoni, carte e prodotti affini	Generalmente solo crisotilo al 100%	SCIOLTI e maneggiati, carte e cartoni non avendo una struttura molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni e a usura
Prodotti in cemento-amianto	Attualmente il 10-13% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e lastre	POSSONO rilasciare fibre se abrasi, segnati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati
Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi	Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle viniliche	IMPROBABILE rilascio di fibre durante l'uso normale. POSSIBILITA' di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

Attitudine alla diffusione della fibra di amianto



	CONDIZIONE DEI MATERIALI		
	Integri e non sollecitati	Sensibilmente degradati	Sollecitati da lavorazioni, esposti a incendio o coinvolti in crollo rovinoso
AMIANTO FORTEMENTE AGGLOMERATO			
Fioriere in cemento-amianto	trascurabile	bassa	elevata
Facciate/coperture in cemento-amianto	trascurabile	bassa	elevata
Tegole in cemento-amianto	trascurabile	bassa	elevata
Tubazioni e serbatoi in cemento-amianto	trascurabile	bassa	elevata
AMIANTO DEBOLMENTE AGGLOMERATO			
Malta per la coibentazione di tubi	bassa	elevata	elevatissima
Isolamenti per caldaie	bassa	elevata	elevatissima
Pavimenti	trascurabile	bassa	elevata
Pannelli compressi	trascurabile	bassa	elevata
Lastre leggere per l'edilizia	bassa	elevata	elevatissima
Rivestimenti in amianto spruzzato	bassa	elevata	elevatissima
AMIANTO ALLO STATO PURO			
Barriere antifiamma	bassa	elevata	elevatissima
Stuoie isolanti	bassa	elevata	elevatissima
Tessuti ignifughi	bassa	elevata	elevatissima



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

Pericolosità dell'amianto



La pericolosità dei manufatti in amianto è legata esclusivamente alla loro **capacità di rilasciare fibre di ridottissime dimensioni** che, se inalate, possono raggiungere e concentrarsi nei *bronchi, negli alveoli polmonari e nella pleura*, provocando danni irreversibili ai tessuti.

Il **maggior livello di rischio** è associato a manufatti in cui l'amianto è presente in **matrice friabile**.

Occorre considerare che le fibre di amianto considerate respirabili, sono solo quelle che hanno contemporaneamente i seguenti 3 requisiti:



Lunghezza superiore o uguale a 5 micron *(a tale proposito occorre considerare che una notevole percentuale di fibre inalate è espulsa con la saliva e l'espettorazione ed è inoltre, accertato che le fibre di lunghezza inferiore a 5 micron sono eliminate attraverso cellule deputate alla difesa dell'organismo: i macrofagi).*



Diametro inferiore o uguale a 3 micron *(le fibre inalate il cui diametro non supera i 3 micron penetrano nelle vie respiratorie e permangono nei polmoni).*



Rapporto lunghezza/diametro superiore o uguale al valore di 3.



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contendenti Amianto



Pericolosità dell'amianto

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato già a partire dagli anni '60, la cancerogenicità di tali fibre: l'amianto è stato classificato come sostanza cancerogena di **I categoria** con i codici **R45 T** (*Tossico: può provocare il cancro*) ed **R48/23** (*Tossico: pericoli gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*)

 .. per approfondire

Le principali malattie associate all'inalazione dell'amianto sono:

Asbestosi – processo degenerativo polmonare costituito dalla formazione di cicatrici fibrose più estese che provocano un ispessimento e indurimento del tessuto polmonare – *fibrosi interstiziale progressiva* – con conseguente difficile scambio di ossigeno fra aria inspirata e sangue – si manifesta per esposizioni medio alte di 10-15 anni;

Mesotelioma pleurico-peritoneale – tumore maligno che può colpire le membrane sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi addominali. L'intervallo tra esposizione e comparsa di tumore è in genere lunga 20-40 anni;

Cancro polmonare – si verifica per esposizioni non specifiche, in cui l'abitudine al fumo è elemento determinante per l'effetto sinergico. Nei fumatori esposti ad asbesto il rischio relativo è 50 volte superiore alla popolazione generale e presenta una latenza di 15.-20 anni;

Altre neoplasie – studi hanno evidenziato che la mortalità per tumori in genere è più alta nei lavoratori esposti alla polvere di asbesto che nella popolazione generale e più frequenti i tumori del tratto gastro intestinale e della laringe;

Placche pleuriche – si tratta di ispessimenti benigni del tessuto connettivo della pleura, più o meno estesi talora calcificati.



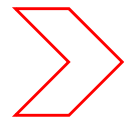
B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

Situazioni di potenziale esposizione degli operatori VVF

Due i possibili ambiti di potenziale esposizione:



nelle strutture edilizie sedi del CNVVF
(riferimento DM 06.09.1994 e art.246 del D.lgs. n. 81/2008)



Nell'ambito dell'attività istituzionale del
soccorso tecnico urgente
(riferimento DM 450/1999 e lettera prot. 9687 del 06.08.2012)



*N.B. Sull'argomento vedere
la Procedura operativa
standard riportata nel modulo
D.5. «Ingegnerizzazione
intervento»*

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili **due tipi di criteri**:

1. L'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale.
2. la misura della concentrazione delle fibre di amianto aero disperse all'interno dell'edificio (*monitoraggio ambientale*).



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

La valutazione del rischio nell'ipotesi di amianto in una sede VVF

In fase di *ispezione visiva dell'installazione*, devono essere attentamente valutati:

- il tipo e le condizioni del materiale
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado
- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui



Dovrà essere compilata **una scheda di sopralluogo**, separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto.

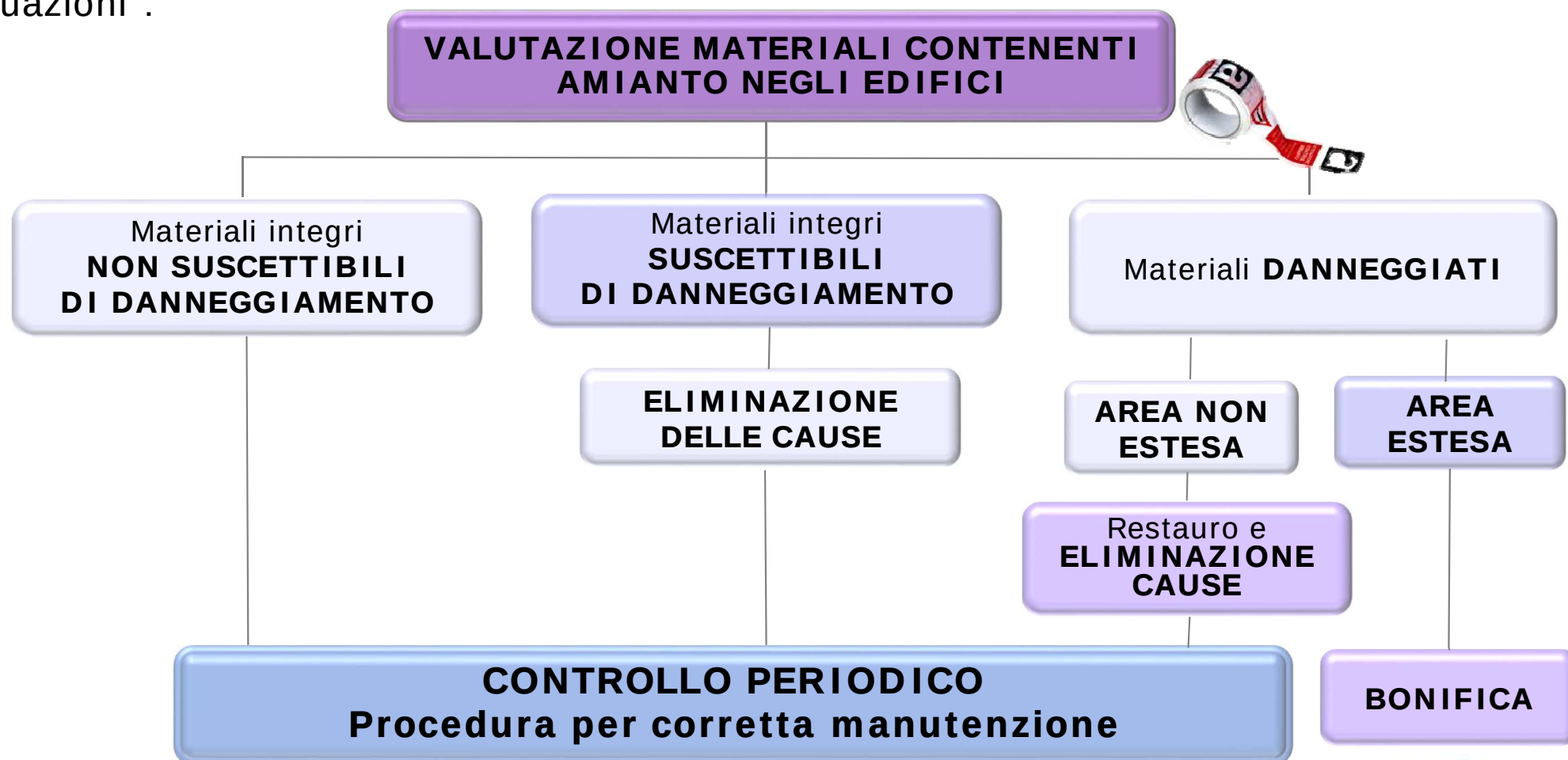
I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

Valutazione del rischio nell'ipotesi di amianto in una sede VVF

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi **tre diversi tipi** di situazioni :



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

Programma di manutenzione e controllo

In presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che *sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione* al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

FASI DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO



1. Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

2. Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato

5. Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto

3. Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare

4. Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto



Obblighi del datore di lavoro in relazione alla permanenza di situazioni pericolose

A seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, **laddove il rischio non possa essere eliminato o ridotto** con misure di prevenzione e protezione quali:

- ❑ interventi tecnologici e strutturali
- ❑ mezzi di protezione collettiva
- ❑ riorganizzazione del lavoro



fornisce al lavoratore idonei Dispositivi di Protezione Individuale



B.3.3. – 7. Rischi correlati alla presenza di Materiali Contenenti Amianto

		dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.U.0003864.08-03-2016.h.11:23	
			
		<i>Ministero dell'Interno</i>	
		DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	
		Ai Direttori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco	
		Ai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco	
		Al Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo	
		<u>TRASMESSO VIA PEC</u>	
DIPARTIMENTO I	DIPARTIMENTO I	E, per conoscenza	
E, per	E, per		

Oggetto: Tutela e Interventi

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9687 del 6/8/2012 con la quale venivano fornite importanti indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifico riguardo agli interventi connotati dalla presenza di materiali contenenti amianto.

Tenuto conto della delicatezza dell'argomento, pare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti della procedura operativa standard diramata nell'occasione (all. 1 alla nota prot. n. 9687 del 6/8/2012), nonché sul libretto informativo, diffuso a corredo della POS (all. 2 alla richiamata nota), quale utile strumento didattico, atteso che una indispensabile attività formativa e un'opera di accurata sensibilizzazione del personale devono costituire momento fondamentale dell'impegno dirigenziale dei datori di lavoro.

Resto fermo la necessità che l'impiego dei dispositivi, le condizioni individuate e tutto quanto necessario ad una efficace azione protettiva venga scrupolosamente adattato e integrato in base agli elementi caratterizzanti le realtà di pertinenza, nonché costantemente verificato a cura dei dirigenti responsabili, atteso che il consolidamento di un efficiente sistema di prevenzione e protezione connesso agli interventi in presenza di materiali contenenti amianto costituisce fattore indeffettibile per la tutela della salute degli operatori.

Si prega di assicurare.

Oggetto: Tutela e Interventi

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9687 del 6/8/2012 con la quale venivano fornite importanti indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifico riguardo agli interventi connotati dalla presenza di materiali contenenti amianto.

Tenuto conto della delicatezza dell'argomento, pare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti della procedura operativa standard diramata nell'occasione (all. 1 alla nota prot. n. 9687 del 6/8/2012), nonché sul libretto informativo, diffuso a corredo della POS (all. 2 alla richiamata nota), quale utile strumento didattico, atteso che una indispensabile attività formativa e un'opera di accurata sensibilizzazione del personale devono costituire momento fondamentale dell'impegno dirigenziale dei datori di lavoro.

Resto fermo la necessità che l'impiego dei dispositivi, le condizioni individuate e tutto quanto necessario ad una efficace azione protettiva venga scrupolosamente adattato e integrato in base agli elementi caratterizzanti le realtà di pertinenza, nonché costantemente verificato a cura dei dirigenti responsabili, atteso che il consolidamento di un efficiente sistema di prevenzione e protezione connesso agli interventi in presenza di materiali contenenti amianto costituisce fattore indeffettibile per la tutela della salute degli operatori.

Si prega di assicurare.

Oggetto: Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro – D.Lgs. n.81/08 Interventi in presenza di materiali contenenti amianto (M.C.A.)

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9687 del 6/8/2012 con la quale venivano fornite importanti indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifico riguardo agli interventi connotati dalla presenza di materiali contenenti amianto.

Tenuto conto della delicatezza dell'argomento, pare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti della procedura operativa standard diramata nell'occasione (all. 1 alla nota prot. n. 9687 del 6/8/2012), nonché sul libretto informativo, diffuso a corredo della POS (all. 2 alla richiamata nota), quale utile strumento didattico, atteso che una indispensabile attività formativa e un'opera di accurata sensibilizzazione del personale devono costituire momento fondamentale dell'impegno dirigenziale dei datori di lavoro.

Resto fermo la necessità che l'impiego dei dispositivi, le condizioni individuate e tutto quanto necessario ad una efficace azione protettiva venga scrupolosamente adattato e integrato in base agli elementi caratterizzanti le realtà di pertinenza, nonché costantemente verificato a cura dei dirigenti responsabili, atteso che il consolidamento di un efficiente sistema di prevenzione e protezione connesso agli interventi in presenza di materiali contenenti amianto costituisce fattore indeffettibile per la tutela della salute degli operatori.

Si prega di assicurare.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GJOMI)



N.B. Sull'argomento vedere la Procedura operativa standard riportata nel modulo D.5. «Ingegnerizzazione intervento»





B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale

Definizioni

d.lgs. 81/2008

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», **qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo** contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

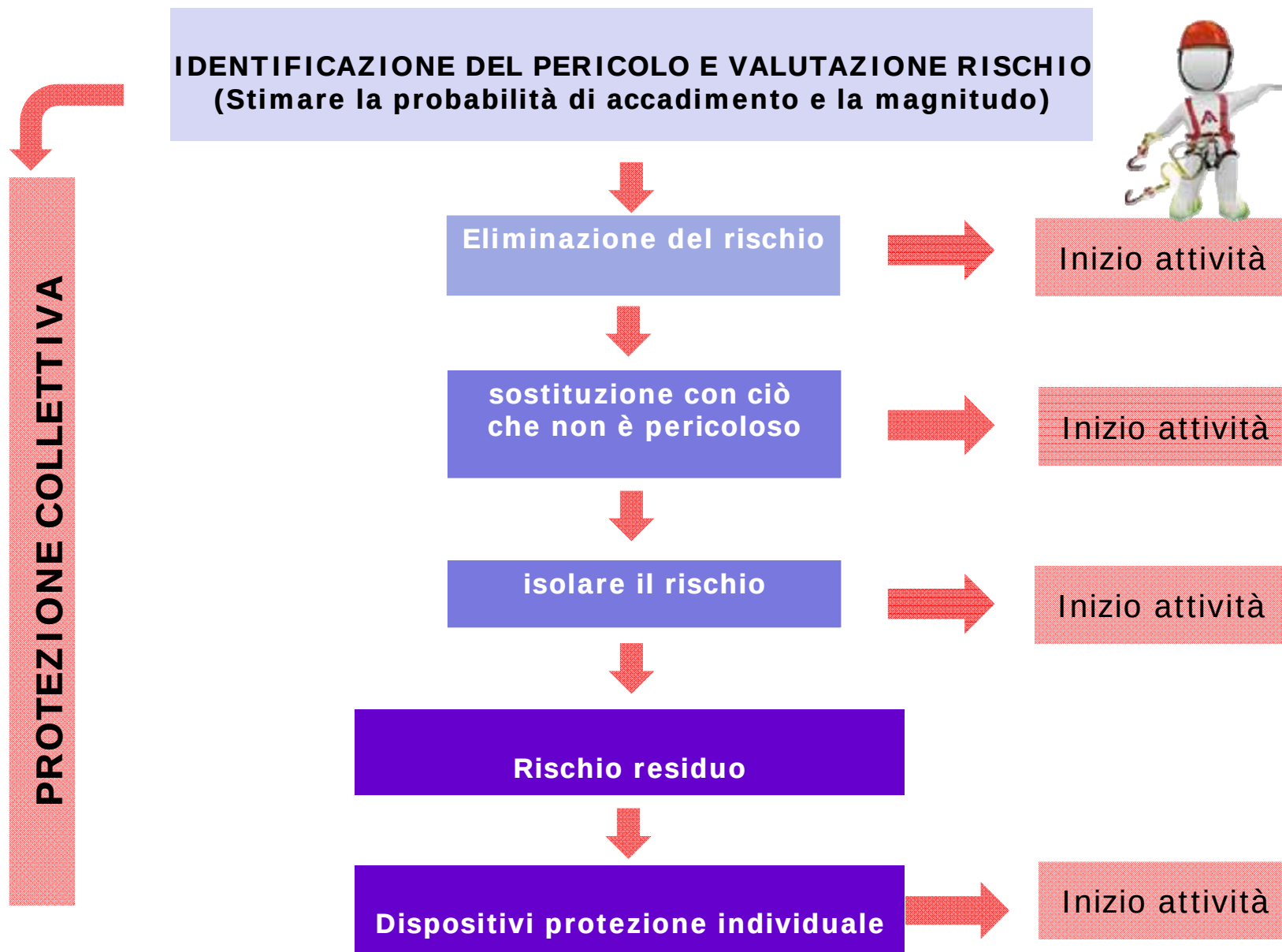
La definizione dei D.P.I. secondo il d.lgs. 475/1992

 **.. per approfondire**

- prodotti che hanno la funzione di **salvaguardare la persona** che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza;
- l'insieme costituito da **prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore**, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
- un **DPI collegato**, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;
- **componenti intercambiabili di un DPI**, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
- i sistemi di **collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno**, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischi.



B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale



B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale



.. per approfondire

UTILIZZATORE

Art. 77 co. 4 del D.LGS. 81/08 – Obblighi del Datore di Lavoro:

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

COSTRUTTORE

D.lgs. 475/92 e,s.m.i. requisiti essenziali di sicurezza e salute dei DPI indispensabili per la loro produzione, la commercializzazione e la classificazione:

- Marcatura CE visibile, leggibile, indelebile (qualora ciò sia impossibile deve essere posta sull'imballaggio).
- Procedure di certificazione
- Nota informativa (UNI10913)
- Classificazione I, II, III CATEGORIA

Le caratteristiche specifiche dei DPI sono riportate nelle norme tecniche armonizzate.



B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale



Art. 78 TUS - **Obblighi dei lavoratori**

- ☐ **i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e** addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari (l'art. 77 co. 4, lett. h), e 5).
- ☐ **utilizzano i DPI** messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato
- ☐ **provvedono alla cura dei DPI** messi a loro disposizione;
- ☐ **non vi apportano modifiche** di propria iniziativa;
- ☐ al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di **ricezione dei DPI**;
- ☐ **segnalano** immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto **qualsiasi difetto o inconveniente** da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione

D.lgs. 81/2008 e smi

utilizzatore



B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale



Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio dei VVF

(nota DGPCSA n° 365/6104 del
06.02.2007)

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato per l'Organizzazione Centrale e Periferica

ROMA 6 FEB. 1997 19

**Al COMANDI PROVINCIALI
LORO SEDI**

Divisione Sicurezza al Lavoro
Prot. N° 365 Allegati
6104

OGGETTO: Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

**AGLI ISPETTORATI REGIONALI
LORO SEDI**

**ALL' ISPettorato PER IL
MACCHINARIO E
MATERIALI
SEDE**

**AL CENTRO STUDI ED
ESPERIENZE
00178 ROMA-CAPANNELLE**

Sono pervenuti a questo Ministero numerose richieste, di chiarimento relative alla definizione ed all'impiego di D.P.I.

Per uniformità di indirizzo, si forniscono le seguenti indicazioni:

Dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) è una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne o la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Non sono D.P.I.:

- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale proprie di mezzi di trasporto stradale;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Quanto sopra riportato (art. 40 D.Lgs. 626/94), è stato confermato dalla Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro per le attrezzature utilizzate dai Vigili del Fuoco durante il soccorso; non vanno pertanto considerate le scadenze previste dall'art. 46 dello stesso D.Lgs. (norma transitoria), che prevedono la sostituzione dei D.P.I. entro il 31 dicembre 1998.

Si ritiene comunque che, in occasione di nuove forniture, le attrezzature di protezione individuale, debbano osservare i requisiti essenziali di sicurezza (all. 2 D.Lgs. 475/92), la cui

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato Organizzazione Centrale e Periferica

conformità potrà essere presunta attraverso il rispetto di norme armonizzate riferite esplicitamente ai Vigili del Fuoco, ed in assenza di queste, dovranno essere osservate le norme, le regole ed i requisiti riportati negli specifici capitolati tecnici.

Per il personale impegnato nelle attività ordinarie, non di soccorso, per i quali è necessario l'utilizzo dei D.P.I. (off. meccaniche, saldatura, ecc.), questi devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 475/92 se non in possesso della prevista marcatura CE o dichiarazione di conformità.

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(ANCILLOTTI)**



B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale



Classificazione dei DPI

□ DPI di 1^a categoria

i DPI di **progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità**. Nel progetto deve presupporrsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

 .. **per approfondire**

hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50° C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.

□ DPI di 2^a categoria

DPI non classificati nella I o III categoria.



B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale

N.B. Utilizzo e gestione necessitano obbligatoriamente di informazione, formazione e addestramento

Classificazione dei DPI

□ **DPI di 3^a categoria**

i DPI di **progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente**. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

 **... per approfondire**

Rientrano nella presente categoria i seguenti dispositivi:



- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 ° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 ° C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche



B.3.3. – 8. Dispositivi di protezione individuale

Contenuti tratti dall'intranet dipartimentale nella pagina dell'Ufficio Centrale Ispettivo



.. per approfondire



Anche nell'ambito del C.N.VV.F., organizzazione in cui i D.P.I. principali e di impiego generalizzato sono oggetto di procedure di acquisto centrali, il singolo Datore di Lavoro deve valutare, con riferimento anche alle attività di lavoro svolte nella sede di servizio e diverse da quelle di soccorso tecnico urgente, se sia necessario fornire ai lavoratori ulteriori DPI.

In tal caso, è necessario mettere in atto tutte le attenzioni prescritte dalle norme, al fine di individuare un dispositivo che sia, non solo tecnicamente adeguato rispetto al rischio residuo, ma anche quanto più possibile "confortevole" o, almeno, "accettabile" per il lavoratore che lo dovrà impiegare.

In linea con queste considerazioni si colloca l'obbligo stabilito dall'art. 18, co. 1, lettera d), finalizzato al coinvolgimento del RSPP e del MC nella scelta dei DPI.

C'è da aggiungere, in proposito, che "i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale" sono obbligatoriamente oggetto di discussione all'ordine del giorno nella riunione periodica prevista dall'art. 35, cui partecipano tutti i soggetti interessati. Dell'adempimento dell'obbligo in esame, pertanto, dovrà essere dato atto nei verbali della riunione suddetta



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria

Definizione

E' l'art. 2 co. 1 lett. m) del D.lgs. n. 81/2008, a fornirci la definizione di sorveglianza sanitaria:



m) “sorveglianza sanitaria”: Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il requisito di base affinché si possa parlare di esposizione ad un rischio specifico contingentato e si attivi quindi la sorveglianza sanitaria sul soggetto esposto, **è che ci sia, la caratteristica di continuità e ripetitività nel tempo dell’attività “pericolosa”.**



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



Cosa comprende?

visita medica
preventiva

visita medica periodica
per controllare ed
esprimere il **giudizio di
idoneità**

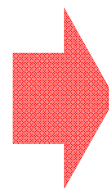
visita medica su
**richiesta del
lavoratore**

visita medica in
occasione del **cambio
della mansione**

visita medica alla
cessazione del
rapporto di lavoro

visita medica preventiva
in **fase pre-assuntiva**

visita medica precedente alla ripresa
del lavoro, per **assenza per motivi
di salute > 60 gg** continuativi



N.B. Si chiarisce che il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria (ad es. movimentazione carichi, videoterminalisti ecc.) Mentre per il restante personale la visita deve essere effettuata dopo 90 gg continuativi

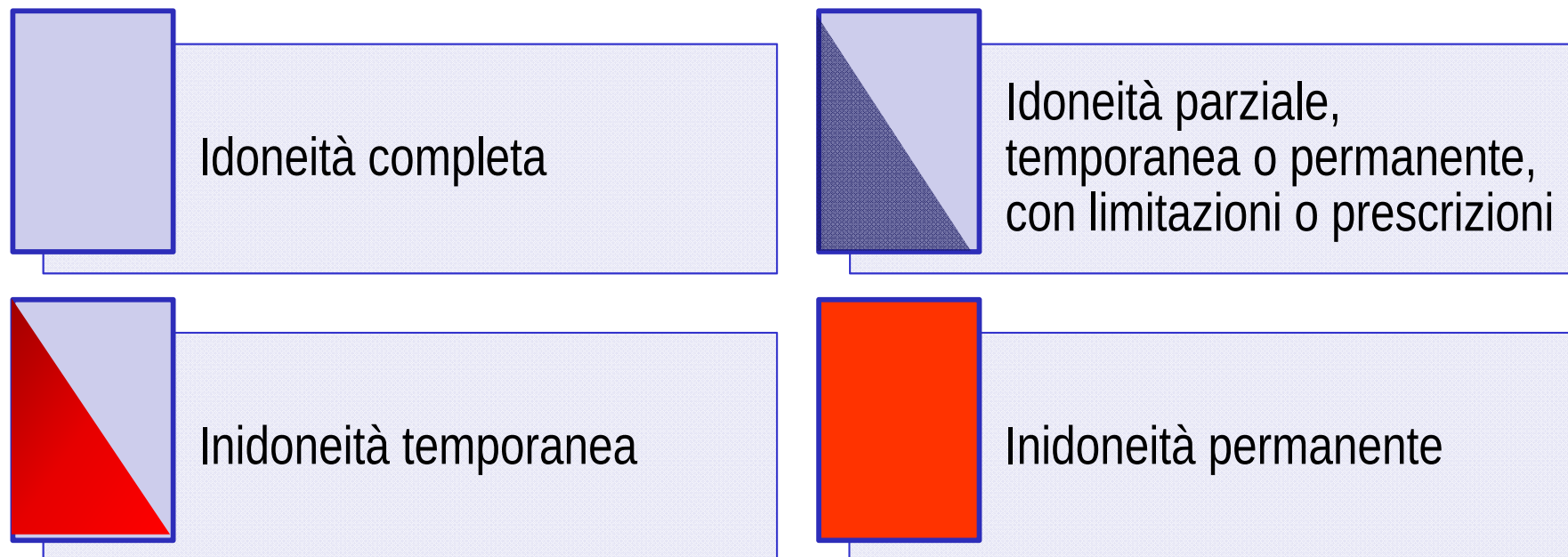


B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



Risultanze della sorveglianza sanitaria

Ogni tipo di visita medica si conclude con la **formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione** specifica che può essere:

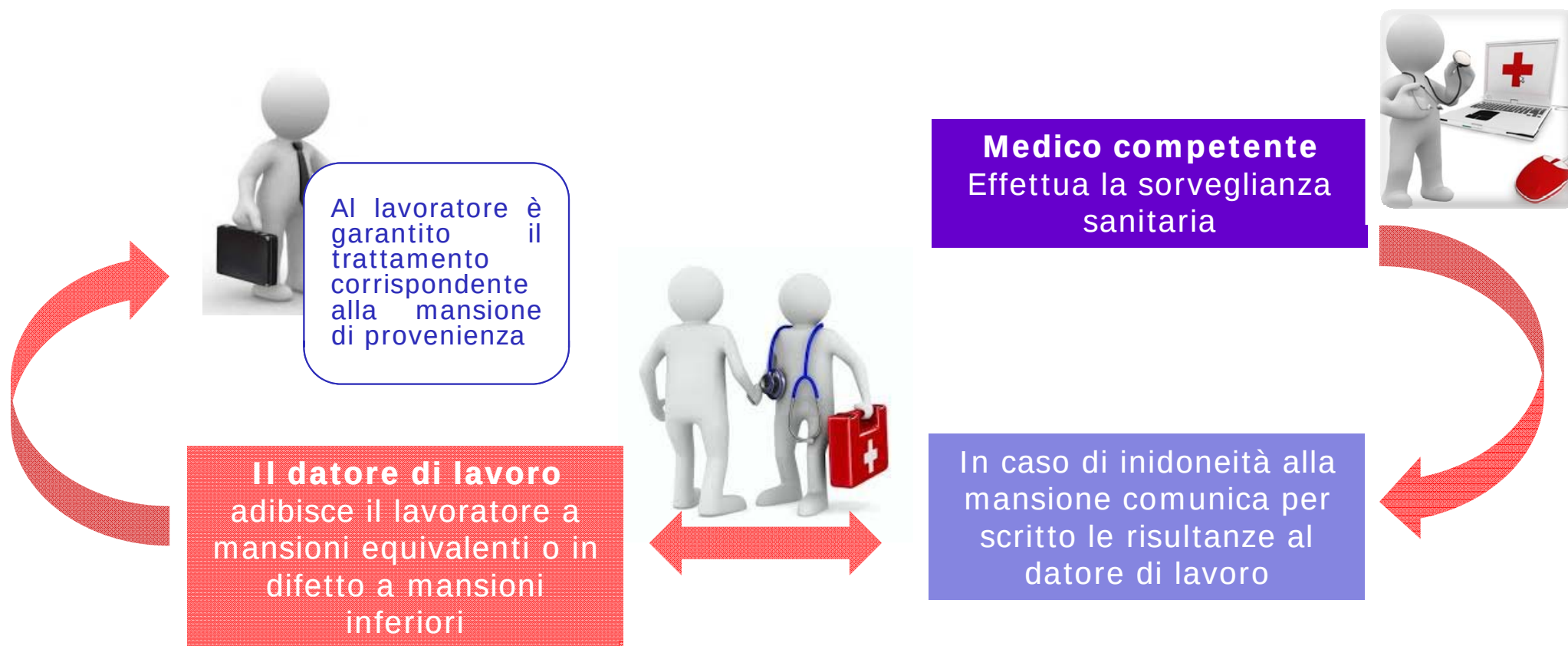


Dei giudizi di idoneità **il medico competente deve informare per iscritto** il datore di lavoro ed il lavoratore.



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria

Azioni del datore di lavoro a seguito delle risultanze della sorveglianza sanitaria



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



Il Libretto individuale sanitario di rischio Normativa di riferimento



- ☐ DPR 05.05.1975 n. 146
- ☐ DPR 10.04.1984 n. 210 art. 13
- ☐ DPR 28.02.2012 n. 64 art. 35
- ☐ Circolare n. 32 MI.SA. (86) del 10.10.1986
- ☐ Circolare n. 12 MI.SA. (87) del 19.03.1987
- ☐ successive circolari



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



La sorveglianza sanitaria dei lavoratori del CNVVF

La prestazione lavorativa del lavoratore Vigile del Fuoco comporta, sia pure in modo **non continuativo e non prevedibile**, una esposizione sia a rischi generici sia specifici, - **cosiddetti rischi generici aggravati**.

La **sorveglianza sanitaria del Vigile del Fuoco**, proprio per questa sua posizione per così dire speciale, comprende **visite mediche preventive e periodiche** ai fini della valutazione dell'idoneità psicofisica a sopportare il rischio della mansione specifica, incluso l'accertamento di eventuali danni temporanei o permanenti causati dall'attività lavorativa.



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



Il L.i.s.e.r.– Funzioni

A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun dipendente del C.N.V.V.F è istituito il **libretto nominativo sanitario** nel quale sono riportati il risultato dei controlli sanitari periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonché ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.

Esso svolge una duplice funzione:

Strumento con cui tendere al miglioramento della sicurezza nel lavoro del dipendente attraverso un controllo periodico del suo stato di salute

Strumento utile a fornire una casistica medica sul piano nazionale che permette ricerca di eventuali ricorrenti elementi patologici sui quali intervenire per attuare una significativa prevenzione sanitaria



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



II L.i.s.e.r.–Prestazioni

Il personale Vigilfuoco – **operativo** (*ivi compreso il personale in servizio discontinuo che componente volontaria*) e il personale **SATI** sono sottoposti a visite preventive per la formulazione del giudizio di idoneità psico-fisica:

due tipi di visite

Visita **iniziale preventiva** secondo un screening svolto in regime di convenzione con la Direzione Sanitaria RFI Italia



Visita periodica con un diverso screening rispetto alla visita preventiva, svolto in regime di convenzione con la Direzione Sanitaria RFI Italia, con diversa periodicità



personale operativo **3 anni**
(30 mesi + max sei mesi)

personale SATI **4 anni**
(36 mesi + max 12 mesi)



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



Il L.i.s.e.r. – Prestazioni

Visita iniziale o visita medica preventiva intesa come accertamento all'atto dell'assunzione del personale operativo permanente e volontario, hanno la funzione di escludere soggetti inidonei fisicamente e psichicamente a sopportare la mansione specifica



Visita periodica intesa come accertamenti di controllo che hanno la funzione di garantire e tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori. Devono essere svolte a cura del medico individuato dalla legge come medico incaricato, al quale sono affidati con competenza e perizia i controlli sanitari prescritti dalle norme vigenti in materia.



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



Il L.i.s.e.r. – Aggiornamento

Si evidenzia che la cadenza delle visite mediche periodiche deve avvenire, per il **personale dell'area operativa tecnica, entro sei mesi** dalla data di scadenza temporale del libretto sanitario di rischio, mentre per il **personale SATI entro dodici mesi**.

La date di scadenza dei libretti sanitari sono le seguenti:

- **30 mesi** per il personale dell'area operativa tecnica, incluso la componente volontaria;
- **24 mesi** per gli specialisti sommozzatori e speleo alpino fluviali categoria 2B;
- **36 mesi** per il personale SATI.



B.3.3. – 9. La sorveglianza sanitaria



Il L.i.s.e.r. – Aggiornamento

Il **medico incaricato del Comando** – (nominato ai sensi della Circolare n° 20 MI.SA. del 04 luglio 1991, che ne disciplina l'attività) - **annota sul L.I.S.E.R. gli esiti degli accertamenti sanitari.**

Egli ha l'obbligo di informare per iscritto, il personale e il Dirigente datore di lavoro dell'unità organizzativa territoriale VVF, dell'eventuale giudizio di inidoneità, informando in prima persona il personale sulle risultanze dei controlli sanitari.



.. per approfondire

L.I.S.E.R.

Documento sul quale sono annotate le risultanze degli accertamenti sanitari, iniziale e periodico effettuato **su tutto il personale VV.F.**

a cura **DEL MEDICO INCARICATO**

CARTELLA SANITARIA

Documento – (modello all. 3 a) redatto ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. c) T.U.S., sul quale sono annotate le risultanze degli accertamenti sanitari, iniziale e periodico effettuato **sul personale VV.F. sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08** e altre espresse disposizioni legislative

a cura **del MEDICO COMPETENTE**



Riferimenti

Il presente modulo è stato rielaborato dalle dispense del
corso per Ispettori antincendio 2015
<<Sicurezza nei luoghi di lavoro>>
di Sergio Inzerillo e Fabrizio Vestrucci



B.3. Sicurezza nei luoghi di lavoro

3. La valutazione dei rischi



Arrivederci e grazie per l'attenzione

